

Firenze, 01 Agosto 2024

Oggetto: ADEGUAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Con il D.M. 21 maggio 2024, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a regolamentare il funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, il quale si pone nell'ambito della categoria dei Fondi di solidarietà bilaterali, così come previsti ex D.Lgs. 148/2015.

In linea generale, il Fondo in esame, non ha personalità giuridica e costituisce una gestione Inps, avendo tuttavia l'obbligo di bilancio in pareggio e non potendo erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico del Fondo, infatti, saranno concessi solo previa costituzione di specifiche riserve.

Scopo del Fondo, in sostanza, è quello di garantire, ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro per gli eventuali casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa (causali Cigo o Cigs). Da tenere conto la specifica, secondo la quale, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale riguardante il numero dei dipendenti, si dovranno computare anche gli apprendisti, i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

Prestazioni del Fondo

Le prestazioni che potranno essere offerte sono legate all'erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro, ovvero da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L'importo dell'assegno di integrazione salariale, innanzi indicato, sarà pari alla prestazione dell'integrazione salariale prevista ex articolo 3, D.Lgs. 148/2015. Si ricorda che la retribuzione mensile, del lavoratore interessato, utile per la determinazione dell'assegno di integrazione salariale sarà la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Tra i destinatari del predetto assegno sono ricompresi gli apprendisti.

In termini di durata dell'intervento di integrazione salariale, si può fare la seguente distinzione:

- per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 15 dipendenti, possono avere una durata massima di 26 settimane, per le causali ordinarie e/o straordinarie, in un biennio mobile;
- per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, possono avere una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, questo sia per le causali ordinarie sia per le casuali straordinarie.

Per entrambe le casistiche, tuttavia, viene ribadito che, per ciascuna unità produttiva i trattamenti d'integrazione anzidetti, non potranno comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Si ricorda che le prestazioni del Fondo saranno destinate a quei lavoratori subordinati che abbiano un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Resta da evidenziare come l'erogazione dell'assegno di integrazione salariale sia subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario si impegni in un percorso di riqualificazione.

Contribuzione al Fondo

Ai fini del finanziamento è dovuto al Fondo, per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore:

- un contributo ordinario dello 0,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- un contributo ordinario dello 0,80%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti fino a 15 dipendenti;
- un contributo ordinario pari all'1%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti;
- un contributo addizionale, questo a totale carico del datore di lavoro, in caso di fruizione dell'intervento di integrazione salariale, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. Viene evidenziato come ai contributi di finanziamento sopra indicati, siano essi ordinari o addizionali, si applichino le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

In via agevolativa si rileva, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota per essi prevista si riduce in misura pari al 40%.

Il Fondo sarà gestito da un Comitato amministratore, composto secondo specifiche indicazioni normative e di nomina ministeriale, il quale dovrà curare i vari aspetti amministrativi, gestionali e finanziari.

L'Inps, con il messaggio n. 2651/2024, ricorda che le previsioni sono pienamente vigenti dal 9 luglio 2024 e, conseguentemente, a partire dal periodo di paga luglio 2024, anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Ai fini del corretto assolvimento degli obblighi contributivi, i datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo, che operano con più posizioni contributive e realizzano i suddetti requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione all'Inps per consentire l'attribuzione dei c.a. "6G" (datori di lavoro con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che operano su più posizioni) e "2C" (datori di lavoro con più di 15 dipendenti, che operano su più posizioni).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Dott. Francesco Gremigni

